



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.680 del 6 aprile 2009

Consiglio Federale n.5- Roma, 4 aprile 2009

DELIBERA N.238

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Legadue in data 18 settembre 2006 con la quale sono state integrate le norme che regolano lo svolgimento del campionato di Legadue per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;

considerato che la convenzione di cui sopra scade il 30 giugno 2009 senza possibilità di tacita proroga;

vista in particolare la delibera presidenziale n.48 del 12 aprile 2006, recepita dalla convenzione di cui sopra, con la quale sono state previsti gli obblighi di iscrizione a referto di atleti di formazione italiana;

considerata la proposta del Presidente della Legadue, esposta in sede di consiglio, con cui richiede di prorogare per la stagione sportiva 2009/2010 le norme previste dalla delibera presidenziale in tema di eleggibilità di atleti di formazione italiana relative alla stagione sportiva 2008/2009, specificando sin d'ora che dalla stagione sportiva 2010/2011 la Legadue si impegna ad iscrivere a referto un minimo di sette atleti di formazione italiana ed un massimo di due atleti extracomunitari;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Di stabilire che le società partecipanti al campionato di Legadue debbono iscrivere a referto per la stagione sportiva 2009/2010 minimo numero sette atleti di formazione italiana di cui, in via transitoria, 1 (uno) atleta di cittadinanza italiana, anche non formato in Italia.

Di stabilire che ogni società partecipante al Campionato di Legadue stagione sportiva 2009/2010 possono iscrivere a referto un massimo di 2 (due) atleti extracomunitari.

Di stabilire che ogni società partecipante al Campionato di Legadue stagione sportiva 2009/2010, possa disporre al massimo di quattro visti di ingresso per lavoro subordinato sport;

di stabilire che ogni società partecipante al campionato di Legadue può iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di cittadinanza italiana, non di formazione italiana, fermo restando gli obblighi di iscrizione a referto degli atleti di formazione italiana sopraccitati;

di fissare, per la stagione sportiva 2009/2010, un'ammenda pari a € 25.000,00 per le società partecipanti al campionato di Legadue per ogni atleta e per ogni partita in cui le società non rispettino le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana;

di prevedere l'obbligo di depositare minimo numero 6 (sei) contratti di atleti di cittadinanza italiana.

DELIBERA N.239

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale il 5 marzo 2009, con la quale è stato modificato il testo degli articoli 3, 4, 34, 41, 43 e 47 dello Statuto Federale a seguito delle osservazioni dell'Ufficio Supporto Conformità Statuti e Regolamenti CONI, inviate con nota (prot.109) in data 4 marzo 2009, al fine di sottoporre le modifiche statutarie all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI in programma il 9 marzo e garantire l'immediata entrata in vigore del testo statutario;

vista la deliberazione n.45 della Giunta Nazionale del CONI, assunta nella riunione del 9 marzo 2009 con la quale approva ai fini sportivi, ai sensi dell'art.7, comma 5 lett. I), lo Statuto FIP approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 7 febbraio 2009, ed emendato dal Presidente federale con deliberazione sopraccitata;

considerato che nella deliberazione della Giunta Nazionale CONI è espressamente previsto che il provvedimento d'urgenza del Presidente venga ratificato ed immediatamente comunicato al CONI;

condivise condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale il 5 marzo 2009.

DELIBERA N.240

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la deliberazione n.45 della Giunta Nazionale del CONI, assunta nella riunione del 9 marzo 2009 con la quale approva ai fini sportivi, ai sensi dell'art.7, comma 5 lett. I), lo Statuto FIP approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 7 febbraio 2009, ed emendato dal Presidente federale con deliberazione n.32 assunta il 5 marzo 2009;

considerata la necessità di adeguare i Regolamenti Federali al nuovo testo dello Statuto FIP, con particolare riferimento agli articoli del Regolamento Organico riguardanti la composizione delle Commissioni;

- esaminata la proposta di modifica dell'art.89 del Regolamento Organico, avanzata dal Presidente del Settore Giovanile, Minibasket e Scuola, con la quale chiede che i vice presidenti di settore possano essere nominati anche tra soggetti che non ricoprono la carica di Consigliere federale;
- ritenuto altresì modificare, sulla base dell'istanza avanzata dalla Segreteria Generale, il testo dell'articolo 155 del Regolamento Organico sulla scorta delle problematiche interpretative sorte nel corso della procedure di organizzazione dell'Assemblea Generale;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- valutata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare con effetto immediato i testi degli articoli 89, 90 e 155 ed istituire l'articolo 95ter del Regolamento Organico, come di seguito riportato:

Art. 89 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.) (Del. n.8 C.F. 28/09/2002 – Del. n.2 C.F. 23/07/2005)

- [1] Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
- [2] La gestione del settore è affidata ad un Presidente ~~ed a tre Vicepresidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Federale~~, ed a tre Consigli Direttivi costituiti in rappresentanza delle varie entità operative interessate al movimento giovanile e di base.
- [3] Le funzioni e le procedure del Settore sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
- [4] La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

TITOLO V - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI

Art. 90 – Classificazione (Del. n.16 C.P. 14/03/2003 – Del. n.6 C.F. 25/07/2003)

- [1] A norma dell'art.39 dello Statuto, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
- 1) Organismi Federali Esecutivi Nazionali:
 - Commissione Organizzativa Sanitaria;
 - Commissione Scientifica;
 - Commissione Federale Antidoping.
 - **Commissione Procuratori**
 - 2) Organismi Federali Consultivi Nazionali:
 - Commissione Carte Federali.
- [2] L'istituzione di ulteriori Organismi Federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dal medesimo articolo dello Statuto.
- [3] All'atto dell'istituzione, il Consiglio Federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

Art. 95 ter – La Commissione Procuratori

- [1] **La Commissione Procuratori è l'organismo preposto dal Consiglio Federale a disciplinare l'attività dei procuratori di giocatori professionisti di pallacanestro, ad affrontare, approfondire, suggerire soluzioni e coordinare le iniziative inerenti la materia.**
- [2] **La composizione, le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento dei procuratori di giocatori professionisti approvato dal Consiglio Federale.**
- [3] **La sede della Commissione è presso la sede federale.**

Art.155 - Categorie dei tesserati (Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.290 C.F. 14/02/2004 – Del. n.5 C.F. 26/07/2006)

[1] Sono tesserati alla Federazione:

- a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione;
- b) gli arbitri, gli ufficiali di campo, miniarbitri ed i mini ufficiali di campo;
- c) i tecnici ed i preparatori fisici;
- d) i componenti dei Consigli Direttivi **ed i segretari** delle Società affiliate;
- e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massofisioterapisti;
- f) gli atleti;
- g) gli iscritti al Settore Minibasket;
- h) i responsabili degli Uffici Tecnici Territoriali.**

Sono, altresì, tesserati alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P

DELIBERA N.241

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 123 del Regolamento Esecutivo – Gare, avanzata dal Presidente del Settore Agonistico, con la quale si codificano i provvedimenti da adottare in caso rinuncia di una società a proseguire il campionato che preveda una seconda fase;

considerata la necessità di modificare l'articolo 137 del Regolamento Esecutivo– Gare, prevedendo che il contributo relativo all'organizzazione dei tornei giovanili possa essere stabilito annualmente dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" o nel Comunicato Ufficiale dei contributi per le società professionistiche e non professionistiche;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

Modificare, con effetto immediato, il testo degli articoli 123 e 137 del Regolamento Esecutivo – Gare, come segue:

Art. 123 Ritiro definitivo - (del. n.401 C.F. 27/11/1999)

[1] In caso di ritiro definitivo di una società, determinato da quanto previsto dagli artt. 120 e 121, l'Organo federale competente all'omologazione si atterrà alle seguenti norme:

- a) se questo avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno tutte le partite disputate vengono annullate;
- b) se questo avviene dalla prima giornata del girone di ritorno in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.
- c) Nel caso in cui il campionato preveda una seconda fase in cui vengano riportati i punti degli scontri diretti o totali della prima fase, si procederà come segue:**
 - **se la rinuncia avviene prima che sia iniziata la seconda fase tutte le partite disputate vengono annullate;**
 - **se la rinuncia avviene dalla prima giornata del la seconda fase in poi, i risultati acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20.**

Art. 137 Suddivisione

[1] I tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali di cat. A) e di cat. B), Giovanili Nazionali o Internazionali, Regionali.

[2] La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere internazionale.

[3] I Tornei Nazionali di cat.A sono quelli ai quali partecipano almeno due squadre - anche della medesima regione - di Serie A maschile, mentre i Tornei Nazionali di cat.B sono tali se vi prendono parte almeno due squadre di Serie A dilettanti o B dilettanti maschile oppure due squadre di A/1 o A/2 femminile.

[4] Per Tornei Giovanili Nazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre italiane di regioni diverse, composte da giocatori delle categorie giovanili.

Per Tornei Giovanili Internazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre di società italiane e straniere.

I Tornei Giovanili Internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere composte da giocatori/trici delle categorie giovanili, sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile.

[5] Tutti gli altri tornei sono da considerarsi regionali.

[6] Qualora un torneo non sia organizzato direttamente da un Organo federale, la società o l'ente che lo organizza, oltre a quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono tenute al versamento alla F.I.P. Roma di una tassa fissa il cui importo viene stabilito **annualmente dal Consiglio Federale** nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" **o nel Comunicato Ufficiale dei contributi per le società professionistiche e non professionistiche.**

DELIBERA N.242

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'articolo 1, comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in cui si prevede che nel campionato di Serie A, *"in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto, per le sole partite di campionato, più di 18 giocatori, esclusi i giovani di serie"*;

vista la delibera n.304 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 10 maggio 2008;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2008/2009– settore professionistico in cui è previsto a pagina 12 ("Giocatori con contratto a referto") che per il Campionato di Serie A *"ogni società non potrà iscrivere a referto per il Campionato e la Coppa Italia più di n.16 giocatori. Non concorrono al raggiungimento di tale limite i c.d. giovani di serie (art.1 R.E. sett. prof.) ed i giocatori under 19 muniti di contratto professionistico"*;

considerata la proposta della Lega Società di Pallacanestro Serie A, avanzata con nota del 12 marzo 2009, con la quale richiede la modifica del testo dell'articolo 1 per adeguarlo a quanto previsto dalle D.O.A. e concordato con le rappresentanze della FIP;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 1 del Regolamento Esecutivo – Settore professionistico, come segue:

Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico (Del. n.10 C.F. 28/09/2002 – Del. n.92 C.F. 25/10/2002 – Del. n.92 C.F. 10/09/2005)

[1] Appartengono al Settore Professionistico le società che, previa autorizzazione del Consiglio Federale, possono, ai sensi degli artt.2 e 10 L. 91/81, impiegare sportivi professionisti.

[2] Le società ammesse a partecipare ai campionati del settore professionistico possono avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti qualificati professionisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) o "giovani di serie". Le società hanno l'obbligo di tesserare almeno dieci giocatori professionisti il cui numero deve essere mantenuto costante nel corso dell'anno sportivo.

[3] Per la Lega Società Pallacanestro Serie A, in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto, per le sole partite di campionato, più di ~~18~~ **16** giocatori, esclusi i giovani di serie **e gli atleti under 19 con contratto professionistico**. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di ~~18~~ **16** giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.

[4] Per la Legadue, in ogni stagione sportiva, una società non potrà iscrivere a referto più di 16 giocatori, esclusi i giovani di serie. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 16 giocatori iscritti a referto, anche in caso di infortuni, la società non potrà più iscrivere a referto alcun nuovo giocatore.

[5] Le società professionistiche provvedono alla riaffiliazione ed iscrizione al campionato con unico modulo, con il quale possono altresì richiedere l'autorizzazione all'abbinamento, di cui all'art.137 R.O. Il versamento dei relativi contributi - compresi quelli di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene versando agli Uffici Federali competenti un importo preventivamente convenuto, salvo conguaglio.

[6] I controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche sono effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) a tal scopo istituita presso la F.I.P., secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale.

DELIBERA N.243

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista le delibere nn.238 e 59, assunte dal Consiglio Federale rispettivamente nelle riunioni del 9 e 10 febbraio e 26 maggio 2008, in cui si è stabilito che, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2008/2009, si utilizzerà lo strumento della firma digitale per le operazioni di tesseramento delle società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A1 e A2 femminili ed ai campionati regionali organizzati dal Comitato Regionale Veneto, del Comitato Provincia autonoma di Trento e Comitato Provincia autonoma di Bolzano;

considerate le relazioni di fine anno redatte dall'Ufficio Tesseramento FIP di Roma, dal Comitato Regionale Veneto e dal Comitato Provincia Autonoma di Trento nelle quali vengono evidenziati i risultati a seguito del primo anno di sperimentazione della firma elettronica, evidenziando criticità, aspetti da migliorare, modificare od integrare certamente dimostrato uno strumento utile e funzionale;

ritenuto a seguito dei risultati positivi ottenuti nell'anno di sperimentazione, confermare l'applicazione della procedura tesseramento atleti con firma elettronica per le Società che operano nei campionati di serie A1 e A2 femminili e nei campionati regionali organizzati dal comitato Regionale Veneto e la Province Autonome di Trento e Bolzano, di coinvolgere tutte le società che partecipano a campionati organizzati dai Comitati Regionali della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, nonché le società che partecipano al campionato di Serie B eccellenza femminile e Serie A e B dilettanti maschile;

preso atto del parere favorevole espresso per le vie brevi dalla LegA Basket Femminile, dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dai Presidenti dei Comitati Regionali interessati;

- vista la normativa sui tesseramenti atleti con firma elettronica proposta dalla Segreteria Generale allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuto opportuno precisare che la normativa proposta equivale e sostituisce, per quanto indicato, le corrispondenti norme del Regolamento Esecutivo – tesseramento;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Approvare la normativa sui tesseramenti atleti con firma elettronica allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

Stabilire che la normativa proposta equivale e sostituisce, per quanto indicato, le corrispondenti norme del Regolamento Esecutivo – tesseramento.

Normativa Tesseramento atleti con firma elettronica

1. CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ DEL DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE (DFD)

Il dispositivo per la firma digitale adottato da FIP è sviluppato e fornito da InfoCert, società di servizi della Associazione delle Camere di Commercio Italiane.

DFD si presenta come una normale chiavetta USB per la memorizzazione dei dati; può quindi essere utilizzato su qualsiasi computer, collegato ad Internet, dotato di presa USB v. 2.

L'accordo sottoscritto da FIP prevede la consegna di dispositivi validi per le procedure FIP ma anche per qualsiasi altra operazione in cui la legislazione vigente prevede ed ammette l'uso della firma digitale; in particolare, DFD può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'ovvia, conseguente assunzione di ogni responsabilità.

La conservazione diligente del dispositivo è affidata al legale rappresentante pro tempore della Società (Presidente, normalmente) cui viene consegnato. Per le Società che lo richiederanno, è possibile l'acquisto di un ulteriore dispositivo da associare al Dirigente Responsabile; la perdita del dispositivo deve essere denunciata alla Autorità di Pubblica Sicurezza e, naturalmente, comunicata a FIP per la necessaria disabilitazione a tutti gli effetti.

DFD potrà essere utilizzato dal suo titolare anche dopo l'eventuale cessazione dell'incarico di Presidente della Società escludendo, ovviamente, le sole firme di documenti FIP; ne consegue che ad ogni cambio del legale rappresentante pro tempore della Società, oltre a comunicare la variazione adottata la Società deve obbligatoriamente attivare la procedura per l'acquisto ed il rilascio di un nuovo DFD.

Quanto precede vale anche, ovviamente, nei casi di decadenza obbligatoria del legale rappresentante pro tempore della Società.

2. RILASCIO DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo per la firma digitale viene rilasciato esclusivamente al legale rappresentante pro tempore di ogni Società dall'Ufficio Tesseramento Nazionale e/o dal Comitato Regionale competente.

La procedura, assimilabile al rilascio di una scheda bancomat, può essere gestita esclusivamente da personale abilitato (RAO = Registration Authority Operator), dopo la frequenza di apposito corso, e prevede l'acquisizione di dati personali e della firma autografa sul "contratto di servizio": può e deve quindi essere eseguita solo in presenza del diretto interessato che deve essere identificato con proprio documento e deve anche fornire il proprio codice fiscale.

Dopo la sottoscrizione del contratto di servizio, al legale rappresentante pro tempore della Società viene rilasciata copia dello stesso, il dispositivo e le buste con i codici di prima attivazione e di eventuale riattivazione del dispositivo.

NON possono essere consentite deroghe a queste norme perché, come già detto, DFD è utilizzabile come firma elettronica in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con la assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Solo per le Società che operano nei campionati nazionali maschili (ad eccezione della serie C dilettanti) e femminili e NON hanno sede nelle Regioni della sperimentazione (v. successivo par. 5) è possibile procedere alla fase preliminare di rilascio inviando i dati necessari all'Ufficio Tesseramento; l'Ufficio Tesseramento provvederà, a sua volta, all'invio del contratto da sottoscrivere e solo al ricevimento delle copie firmate, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità con firma e del codice fiscale, provvederà all'invio del dispositivo mediante corriere espresso raccomandato.

3. COSTO DEL DISPOSITIVO

Il costo di DFD è di 75,00 euro che si suggerisce di confrontare con l'eliminazione di qualsiasi costo di recapito dei documenti (corriere espresso, raccomandata, spostamenti per raggiungere l'Ufficio Tesseramento ecc.) oltre che con il risparmio e la ottimizzazione dei tempi e la eliminazione dei rischi, e delle relative complicazioni, legati ai sistemi di recapito.

4. PRIMA ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

La prima attivazione del dispositivo viene effettuata inserendolo nella presa USB di qualsiasi personal computer, seguendo le istruzioni che il sistema propone.

5. CAMPO DI APPLICAZIONE

DFD è utilizzabile esclusivamente nell'ambito del sistema FIPonline.

Nel secondo anno di sperimentazione DFD viene utilizzato, obbligatoriamente, solo dalle Società che operano:

- nel settore maschile e/o femminile nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto per tutte e sole le operazioni di tesseramento atleti regionale che coinvolgono Società delle Regioni indicate;
- nel settore femminile per tutte e sole le operazioni di tesseramento atlete nazionali per tutte le società che partecipano ai campionati nazionali.
- nel settore maschile per tutte e sole le operazioni di tesseramento atleti nazionali per tutte le società che partecipano ai campionati nazionali di Serie A e B dilettanti.

Ogni altra Società o operazione che non rientra nei limiti indicati è esclusa dal campo di applicazione.

Così, ad esempio, una Società professionistica del Veneto non potrà utilizzare DFD per nessun tipo di tesseramento atleti (tutti i tesseramenti delle Società professionistiche vengono effettuati in modo tradizionale) mentre una Società del Veneto che opera in serie A1 femminile potrà utilizzarlo sia per i tesseramenti atlete nazionali che regionali: per le operazioni nazionali di qualsiasi tipo e con qualsiasi altra Società nazionale femminile; per le operazioni regionali solo per quelle che non coinvolgono Società di Regioni diverse da quelle sopra indicate.

Nel sito www.fip.it/tesseramento è consultabile l'elenco delle operazioni da effettuare con DFD.

6. REGOLE GENERALI DI UTILIZZO

L'attivazione della sperimentazione esclude la modalità "convenzionale" per tutti i tipi di tesseramento per le Società oggetto della sperimentazione stessa; ogni atto di tipo "convenzionale" viene perciò annullato d'ufficio sia che il modulo sia stato prodotto manualmente che con il supporto del sistema FIPonline.

Solo in caso di temporaneo impedimento alla firma del legale rappresentante pro tempore della Società (ad esempio: sospensione), le operazioni di tesseramento devono essere effettuate in modo "convenzionale" con l'utilizzo del sistema FIPonline (stampa del modulo previsto, raccolta delle firme, invio all'Ufficio Tesseramento competente): questa procedura è obbligatoria.

Ogni operazione di firma con DFD deve rispettare i termini perentori previsti per l'operazione di tesseramento effettuata.

Il rispetto della perentorietà dei termini graverà perciò, in ogni caso, unicamente sulle Società, come previsto dai Regolamenti, proprio perché l'uso di DFD rende impossibile qualsiasi altro intervento di completamento o modifica.

L'uso di DFD per la firma elettronica di una pratica implica l'assunzione delle seguenti responsabilità in ordine temporale:

- stampa del modulo previsto per la pratica stessa,
- raccolta di TUTTE le firme previste nel modulo utilizzato, in originale e NESSUNA esclusa, anche se ripetitiva,
- conservazione diligente e scrupolosa agli atti della Società del modulo completo di ogni firma, al momento senza limiti di tempo (la fase di sperimentazione fornirà anche elementi utili alla migliore definizione di questa durata).

Il modulo relativo a qualsiasi pratica firmata elettronicamente, prodotto ed archiviato come appena indicato, deve essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, dei seguenti enti della Federazione Italiana Pallacanestro:

- Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura Federale
- Presidente Federale o Suo Delegato
- Segretario Generale o Suo Delegato
- Presidente di Comitato, Regionale o Provinciale, competente per territorio.

La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza determinano, ipso facto, la decadenza di ogni vincolo fra la Società inadempiente ed il tesserato oggetto della pratica oltre alla attivazione d'ufficio di procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 R.G. (frode sportiva) con la adozione delle relative sanzioni.

7. MODALITÀ OPERATIVE

Rinnovi di autorità

Questa operazione **non è interessata** dalla introduzione della firma digitale e rimane invariata rispetto al passato.

Primo tesseramento, Nuovo tesseramento, Nuovo tesseramento Atleti Svincolati, Tesseramento Multiplo Svincolati (coinvolta UNA sola Società)

Per queste operazioni la pressione del pulsante di conferma dell'operazione attiva la stampa obbligatoria del modulo di raccolta firme che dovrà essere custodito agli atti della Società dopo la raccolta di tutte le firme previste nel modulo stesso.

"Primo tesseramento stranieri regionali e italiani nati all'estero"

Questa operazione **non è interessata** dalla introduzione della firma digitale e rimane invariata rispetto al passato; il modulo T-NTU, predisposto con FIPonline o in modo convenzionale, con tutta la documentazione richiesta dagli artt.37, 37bis, 38 e 38bis R.E. deve essere inviato esclusivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale – Via Vitorchiano 113 – 00189 Roma.

Prestito, Trasferimento, Doppio Tesseramento (coinvolte DUE Società)

Per queste operazioni, che possono/devono essere attivate dalla Società che detiene i diritti da trasferire, la pressione del pulsante di conferma dell'operazione provoca l'invio al legale rappresentante pro tempore dell'altra Società (beneficiaria dell'operazione) di un messaggio SMS e di un messaggio di posta elettronica per segnalare la necessità di sottoscrivere l'accettazione dell'operazione, con procedura analoga a quella da tempo in uso per la richiesta – emissione di tessere gare ma, ora, con l'utilizzo di DFD.

Anche in questo caso il sistema comanda la stampa obbligatoria per la Società cedente del modulo che dovrà essere conservato agli atti dopo avere raccolto tutte le firme previste con la sola esclusione della firma del legale rappresentante pro tempore dell'altra Società che sarà apposta in formato elettronico.

Per sottoscrivere la sua accettazione, la Società destinataria dell'operazione deve selezionare la richiesta della Società cedente e confermarla; il sistema provoca, anche in questo caso, la stampa obbligatoria del modulo relativo all'operazione per la raccolta di tutte le firme previste, da custodire agli atti anche della Società che utilizzerà l'atleta.

Queste operazioni di tesseramento devono perciò essere perfezionate con l'intervento di entrambe le Società (cedente e beneficiaria) che sono perciò tenute, entrambe, al rispetto dei termini perentori; la validità dell'operazione è riferita, ovviamente, all'ultima firma digitale apposta.

Prestito Suppletivo, Doppio Tesseramento su Prestito (coinvolte TRE Società)

Per queste operazioni il sistema consente l'avvio dell'operazione alla Società che utilizza l'atleta in prestito.

La pressione del pulsante di conferma dell'operazione da parte della Società che può iniziare la pratica, provoca l'invio al legale rappresentante pro tempore della Società cointeressata, che detiene il diritto principale, di un messaggio SMS e di un messaggio di posta elettronica per segnalare la necessità di esprimere il consenso all'operazione, con procedura analoga a quella da tempo in uso per la richiesta – emissione di tessere gare ma, ora, con l'utilizzo di DFD.

Solo l'espressione del consenso da parte della seconda Società, mediante pressione del pulsante di conferma dell'operazione, provoca l'invio al legale rappresentante pro tempore della terza Società (beneficiaria dell'operazione) di un messaggio SMS e di un messaggio di posta elettronica per segnalare la necessità di sottoscrivere l'accettazione dell'operazione, con procedura analoga a quella da tempo in uso per la richiesta – emissione di tessere gare ma, ora, con l'utilizzo di DFD.

Al momento dell'avvio della pratica, il sistema comanda la stampa obbligatoria per la Società che ha dato inizio alla pratica del modulo che dovrà essere conservato agli atti dopo avere raccolto tutte le firme previste con la sola esclusione delle firme dei legali rappresentanti pro tempore della seconda e della terza Società che saranno apposte in formato elettronico.

Per acconsentire e/o accettare l'operazione, la seconda e la terza Società, rispettivamente, devono selezionare la richiesta della Società che ha iniziato la pratica e confermarla.

Il sistema provoca, solo per l'ultima società, la stampa obbligatoria del modulo relativo all'operazione per la raccolta di tutte le firme necessarie, da custodire agli atti.

Queste operazioni di tesseramento devono perciò essere perfezionate con l'intervento di tutte le Società interessate (cedente, cointeressata e beneficiaria) che sono perciò tenute al rispetto dei termini perentori; la validità dell'operazione è riferita, ovviamente, all'ultima firma digitale apposta.

Procedura comune a tutti i tipi di operazioni

Ogni operazione, identificata in modo univoco con apposito codice emesso dal sistema e riportato sul modulo cartaceo, viene riepilogata in un apposito elenco, identificato con "firma digitale" nella funzione "visualizza pratiche".

Questo elenco, simile a quello già presente per i diversi tipi di operazioni (pratiche effettuate), è organizzato per tipo di operazione e per data; per ogni posizione sono disponibili i pulsanti "elimina", "stampa" e "conferma".

Per ogni posizione l'elenco evidenzia lo stato dell'operazione che può essere:

- da stampare
- eliminata
- da confermare
- confermata
- annullata

Ogni stato è associato alla data di attivazione; alla scadenza dei termini perentori previsti per l'operazione di cui si tratta, le pratiche ancora "da confermare" vengono passate dal sistema allo stato "annullata".

La firma della seconda e/o terza Società, nei casi previsti, **deve** essere apposta al più entro 48 ore dall'invio del messaggio con la richiesta di firma, con decadenza automatica dell'iter non completato entro questo termine e con conseguente obbligo di ripetizione della procedura dall'inizio.

La seconda, o terza, Società può anche annullare l'operazione se non (più) di suo interesse; in questo caso deve però necessariamente contattare via mail, dalla casella spes, l'Ufficio Tesseramento competente che, preso atto della volontà, procederà all'annullamento della pratica.

Nel caso si voglia procedere con il tesseramento, richiamato l'elenco e scelta l'operazione da confermare, l'utente aziona il pulsante "conferma" ed il sistema richiede l'inserimento della chiave per la firma digitale (DFD); inserito il dispositivo nella presa USB del computer, il sistema ne verifica la validità comunicandone

l'esito alla procedura che, in caso di buon fine, rende definitiva l'operazione ed assume, perciò, che il modulo di tesseramento con tutte le firme richieste è agli atti della Società.

Per promemoria, la lista delle operazioni effettuate ma non ancora confermate definitivamente, viene presentata all'operatore ogni volta che effettua una nuova operazione di tesseramento.

Norma di esecutività

Ai soli fini e nell'esclusivo ambito della sperimentazione, tutte le norme sin qui elencate equivalgono e sostituiscono, per quanto indicato, le corrispondenti norme del Regolamento Esecutivo- Parte Prima- Tesseramento Giocatori.

APPENDICE

La firma digitale

La firma digitale è l'equivalente elettronico della tradizionale firma su carta ed ha lo stesso valore legale della firma autografa poiché è il risultato di una procedura informatica che consente di attestare, per ogni documento sottoscritto:

- l'autenticità cioè la sicurezza della identità di chi firma,
- la paternità cioè l'impossibilità che il firmatario disconosca il documento sottoscritto,
- l'integrità cioè la certezza che il documento non sia stato modificato dopo essere stato firmato in modo digitale.

La firma digitale può offrire queste garanzie poiché si basa su un particolare sistema di sicurezza che prevede la creazione di due "chiavi" per decifrare la firma: una "privata", nel dispositivo di firma, e l'altra "pubblica", custodita dall'Ente Certificatore della firma.

In questo modo il sistema è sicuro rispetto a qualsiasi tentativo di violazione: è come una cassetta di sicurezza bancaria a due serrature che può essere aperta solo se si possiedono entrambe le chiavi.

InfoCert, Ente Certificatore della Associazione delle Camere di Commercio, genera le due chiavi seguendo gli standard di legge e gestisce l'infrastruttura tecnologica per ogni successiva verifica della firma.

Per firmare in modo digitale serve un apposito dispositivo di firma chiamato anche "Business Key" del tutto simile alla penna USB ormai utilizzata da tutti gli utenti di personal computer per la memorizzazione dei dati.

Business Key, o DFD, consente di avere sempre con sé gli strumenti per il proprio lavoro: può contenere password e documenti personali, protetti dai migliori sistemi di sicurezza, oltre anche a programmi per lavorare su qualsiasi computer in totale sicurezza.

In breve, DFD

- è un dispositivo di firma digitale portatile, pronto all'uso perchè include anche il software necessario,
- non necessita di alcuna installazione,
- è un contenitore di nomi utente (userid) e password di siti web (anche FIPonline), protette grazie all'utilizzo della crittografia,
- è pronta per l'accesso ad internet e per l'autenticazione sicura ai siti delle amministrazioni pubbliche, per controllare, ad esempio, l'avvenuto pagamento delle imposte, i certificati medici rilasciati dalla ASL ecc.
- consente di avere sempre a portata di mano documenti ufficiali estratti, ad esempio, dal registro delle imprese,
- può conservare in modo criptato protetto anche qualsiasi documento personale,
- contiene software utilizzabile quando non si ha a disposizione il proprio personal computer.

DFD consente la gestione sicura delle password per accedere ai diversi siti consentendo di ricordare la sola password di DFD: la funzione "Browser con gestione sicura password" consente di memorizzare, criptandole, le varie user e password utilizzate per servizi on line come, ad esempio, l'home banking, evitando qualsiasi frode causata da furto o smarrimento.

DFD consente inoltre il collegamento automatico al Registro delle Imprese per scaricare automaticamente i propri documenti aggiornati: misura, bilancio, statuto, cariche ecc.

Infine DFD si aggiorna automaticamente alla versione più recente del software cioè dei programmi che contiene in modo di garantire la disponibilità delle versioni più recenti ed aggiornate, riducendo errori e difficoltà di utilizzo.

DELIBERA N.244

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la deliberazione n.45 della Giunta Nazionale del CONI, assunta nella riunione del 9 marzo 2009 con la quale approva ai fini sportivi, ai sensi dell'art.7, comma 5 lett. I), lo Statuto FIP approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria del 7 febbraio 2009, ed emendato dal Presidente federale con deliberazione n.32 assunta il 5 marzo 2009;
- vista la delibera n.239 assunta in data odierna con la quale, in ottemperanza al nuovo testo dello Statuto federale, si modifica l'articolo 90 e si istituisce il nuovo articolo 95ter del Regolamento Organico con cui si disciplina la Commissione Procuratori;
- ritenuto necessario adeguare il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro;
- valutata la proposta di modifica avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia con la quale propone la modifica degli articoli 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 e istituire l'articolo 17bis del Regolamento di settore;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Approvare, con effetto immediato, la modifica degli articoli 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 e istituire l'articolo 17bis del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro, come segue:

Definizioni

OMISSIS

Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con il "Regolamento Esecutivo, Regolamento Organico e **Regolamento di Giustizia**", che sono e rimangono i Regolamenti a cui tutti: tesserati o affiliati o categorie sopra citate, devono far riferimento per il miglior e corretto espletamento delle varie attività, e a cui si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIP sono all'uopo istituiti:

- a) il *Registro dei Procuratori di giocatori professionisti di pallacanestro* (d'ora innanzi "Registro")
- b) la *Commissione ~~Esecutiva dei~~ Procuratori* (d'ora innanzi "Commissione")

Art. 6

2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il Procuratore dovrà versare la somma che sarà determinata annualmente ~~dalla Commissione~~ **dal Consiglio Federale**, quale taxa di prima iscrizione.

Art. 7

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame dovrà inoltre sottoscrivere il "Codice di Condotta Professionale" (vedi Allegato "A").

2. Il Procuratore che, ~~a insindacabile giudizio della Commissione~~, non rispetta il "Codice di Condotta Professionale" è soggetto alle sanzioni previste nel successivo art. 14.

3. Per la permanenza nel Registro, il Procuratore deve corrispondere la quota annua fissata da FIP, ~~entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul C.U.~~, pena la sospensione dal Registro stesso.

Art. 14

1. Il Procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento, a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento o censura o deplorazione
- b) sanzione economica
- c) sospensione dal Registro
- d) cancellazione dal Registro

2. I comportamenti dei Procuratori in violazione dei divieti di cui all'Art. 13 comporteranno l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila) e la eventuale sospensione dal Registro per un periodo temporaneo fino a 2 anni.

2bis La Commissione Giudicante Nazionale quando irroga una sanzione economica, deve fissare un termine perentorio per l'adempimento della stessa non superiore a giorni 30. L'eventuale inadempimento della sanzione comporta, ferma la escussione della fideiussione, l'automatica sospensione dal Registro. Una volta che il Procuratore avrà provveduto all'adempimento, lo stesso verrà reintegrato nel Registro.

3. Il Procuratore è cancellato dal Registro al venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità accertate ~~dalla Commissione~~.

Art. 15

ABROGATO

Art. 16

1. Il Giocatore che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento è soggetto ~~alla segnalazione, da parte della Commissione, alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:~~ **alle seguenti sanzioni:**

- a) diffida;
- b) multa commisurata alla gravità del fatto, non inferiore a € 1.000 (mille);
- c) sospensione disciplinare dall'attività agonistica fino a 12 mesi.

Art. 17

1. La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento è soggetta ~~alla segnalazione, da parte della Commissione, alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:~~ **alle seguenti sanzioni:**

- a) multa commisurata alla gravità del fatto, non inferiore a € 10.000 (diecimila);
- b) divieto di tesseramento dei Giocatori per un periodo non inferiore a 3 mesi;
- c) revoca dell'affiliazione.

Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all' art. 13 comma 6 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida.

Art. 17 bis Ricorsi

I tesserati, avverso le decisioni della Commissione Giudicante Nazionale, possono proporre ricorso in Corte Federale.

Il ricorso, tuttavia, non sospende l'esecuzione della sanzione inflitta.

Art. 19

~~6. La Commissione si farà carico di trasmettere per competenza a tutte le parti interessate i documenti, gli elenchi, i moduli e tutte le informazioni in genere di cui viene a conoscenza o che vengano aggiornati, variati e modificati in genere.~~

6bis La Commissione può chiedere alla Commissione Giudicante Nazionale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi

7. La Commissione resta in carica ~~≥~~ **4** anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.

Art. 20

1. Ogni controversia comunque nascente è devoluta **alla competenza di un Collegio arbitrale come disposto e disciplinato dagli artt. 103 e seguenti del Regolamento di Giustizia.** ~~ad un Collegio di 3 membri, di cui uno designato dal Giocatore o dalla Società ed uno dal Procuratore, scelti fra i nominativi indicati dalle associazioni di categoria e dalle Leghe professionistiche, ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Commissione fra quelli iscritti nell'apposito elenco predisposto da FIP.~~

~~2. Per le procedure arbitrali vale quanto previsto nel R.O. (art. 161 e seguenti)~~

3. Negli atti di mandato o incarico le parti devono specificatamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dall' art. 1341 C.C., secondo comma, la clausola compromissoria FIP, e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare le decisioni emesse dal Collegio eventualmente adito, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di ~~Disciplina~~ **Giustizia della FIP.**

Art. 21 **ABROGATO**

DELIBERA N.245

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.215 assunta nella riunione del 21 febbraio 2009;
- sentito l'intervento del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Pallacanestro in merito alla possibile ristrutturazione del Comitato Italiano Arbitri;
- ascoltata la relazione del presidente Marcello Crosara in merito la proposta di ristrutturazione del Comitato Italiano Arbitri avanzata dalla Commissione Carte Federali;
- preso atto che in sede di consiglio si è palesata la volontà di procedere alla ristrutturazione del Comitato Italiano Arbitri prevedendo l'elezione del Presidente CIA da parte dei tesserati CIA e la rivisitazione del Consiglio Direttivo del Comitato;
- ritenuto opportuno dare mandato alla Commissione Carte Federali di redigere un nuovo prospetto di modifiche regolamentari che recepiscano le indicazioni fornite;

DELIBERA

Dare mandato alla Commissione Carte Federali di elaborare una proposta di modifica regolamentare con la quale si preveda l'elezione del Presidente del Comitato italiano Arbitri da parte dei tesserati CIA e si rivisiti la composizione e le competenze del Consiglio direttivo di Settore secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Federale nell'odierna riunione.

DELIBERA N.246

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale in data 10 marzo 2009, con la quale sono stati nominati, fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, i signori:
- Michelangelo Sangiorgio, Giovanni Cozzolino, Marco Petrini e Franco Borghi Componenti del Consiglio Direttivo S.O.T.;
 - Alessandro La Bozzetta Rappresentante dei Comitati Regionali in seno al Consiglio Direttivo S.O.T.;
 - Antonia Calcioli Segretario del Consiglio Direttivo S.O.T.;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.34, assunta dal Presidente Federale in data 10 marzo 2009.

DELIBERA N.247

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerate le proprie delibere nn.219 e 221, assunte nella riunione del 21 febbraio 2009, con le quali sono stati affidati, tra gli altri, i principali incarichi negli Organismi federali di settore;
- ravvisata la necessità di completare la composizione di tali Organismi federali di settore;
- ravvisata altresì la necessità di nominare il Presidente ed i componenti della Commissione Procuratori ed il Presidente della Commissione Impianti Sportivi;
- esaminate le proposte presentate secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti;
- ritenute le stesse meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

nominare, fino al termine dell'anno sportivo 2010/2011 e comunque fino a diversa deliberazione del Consiglio Federale, le composizioni dei Consigli Direttivi del Settore Agonistico e del Comitato Nazionale Allenatori, come di seguito indicato:

SETTORE AGONISTICO

| | |
|---|---|
| Rappresentante Lega Serie A | Piergiorgio Bottai |
| Rappresentante Legadue | Antonio Cappellari |
| Rappresentante Lega Nazionale Pallacanestro | Giuseppe Gonella |
| Rappresentante LegA Basket Femminile | Roberto De Zotti |
| Rappresentante Settore Giovanile | Eugenio Crotti |
| Rappresentanti Settore Organizzazione Territoriale | Francesco Di Girolamo Maurizio Tosarello |
| Rappresentante Settore Squadre Nazionali Maschili | Angelo Barnaba |
| Rappresentante Settore Squadre Nazionali Femminili | Angela Albini |
| Rappresentante Comitato Italiano Arbitri | Alessandro Teofili |
| Rappresentante Tecnici | Gianni Zappi |
| Rappresentante Atleti | Domenico Zinnari |
| Segretario | Amerigo Mura |

COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

| | |
|--|--|
| Componenti: | Massimo Meneguzzo |
| | Riccardo Bocci |
| | Giampiero Ticchi |
| Consiglieri Federali Rappresentanti Dei Tecnici | Gianni Zappi Bruno Sebastiano Boero |
| Responsabile Tecnico | Gaetano Gebbia |
| Segretario | Monica Lenti |

SETTORE GIOVANILE- ATTIVITA' MASCHILE

| | |
|---|------------------------|
| Coordinatore delegato del SSNM | Angelo Barnaba |
| Componente in rappresentanza del SSNM | Antonio Bocchino |
| Componenti in rappresentanza dei Comitati Regionali | Margherita Gonnella |
| | Bruno Perra |
| | Alberto Bennati |
| Componente in rappresentanza della Lega Basket Serie A | Massimo Faraoni |
| Componente in rappresentanza della Legadue | Alessandro Dalla Salda |
| Componente in rappresentanza della Lega Naz. Pallacanestro | Julio Trovato |
| Componente in rappresentanza delle società regionali | Michele Di Lorenzo |
| Tecnico Federale | Maurizio Cremonini |
| Segretario | Domenico Meroni |

SETTORE GIOVANILE- ATTIVITA' FEMMINILE

| | |
|--|---------------------|
| Coordinatore delegato del SSNF | Sandra Palombarini |
| Coordinatore delegato Osservatorio Attività femminile giovanile | Angela Albini |
| Componente in rappresentanza del SSNF | Renato Nani |
| Componenti in rappresentanza dei Comitati Regionali | Margherita Gonnella |
| | Bruno Perra |
| | Alberto Bennati |
| Componente in rappresentanza Società A1 Femm. | Carlo Vignati |
| Componente in rappresentanza delle società A2 Femm. | Gianfranco Gallo |
| Componente in rappresentanza delle società Becc. Femm. | Federico Corich |
| Componente in rappresentanza Del Progetto Azzurrina | Tiziana Timolati |
| Tecnico Federale | Maurizio Cremonini |
| Segretario | Domenico Meroni |

SETTORE MINIBASKET

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| VICEPRESIDENTE | Luigi Zampella |
| COMPONENTI | Mario Vietti |
| | Gabriele Grandini |
| | Mario Capociuchi |
| | Franco Cumbat |
| | Francesco Gremantieri |
| | Marzia Germani |
| | Vincenzo Suffredini |
| | Osvaldo Gagliardini |
| | Massimiliano Del Rio |
| | Caterina Romeo |
| | Andrea De Franceschi |
| | Andrea Casolari |
| | Giuseppe Fusco |
| TECNICO FEDERALE | Maurizio Cremonini |
| SEGRETARIO | Alessandro Blasi |

SETTORE SCUOLA

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| VICEPRESIDENTE | Fabrizio Pellegrini |
| COMPONENTI | Gaetano Tuttolomondo |
| | Manfredo Fucile |
| | Davide Paolini |
| | Lucio Bortolussi |
| | Loredana La Civita |
| | Alessandro Galeri |
| | Maria Caire |
| | Roberta Appetecchi |
| | Antonio Caricato |
| | Antonino De Giorgio |
| | Marco Cobra |
| TECNICO FEDERALE | Maurizio Cremonini |
| SEGRETARIO | Giovanni Aventaggiato |

- nominare, con effetto immediato, per il quadriennio olimpico 2009/2012 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, il dott. Piero Mesturini Presidente della Commissione Procuratori e l'ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti Sportivi.
- nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione sportiva 2010/2011, la composizione della Commissione Procuratori come di seguito indicata:

COMMISSIONE PROCURATORI

| | |
|--|----------------------|
| Componenti | Federico Bianca |
| | Piero Natale |
| Rappresentante Lega Serie A | Mario Ghiacci |
| Supplente | |
| Rappresentante Legadue | Antonio Cappellari |
| Supplente | |
| Rappresentante USAP | Gianni Zappi |
| Supplente | Federico Fucà |
| Rappresentante GIBA | Pierluigi Bertani |
| Supplente | Giuseppe Cassì |
| Rappresentante Procuratori (eletto) | |
| Segretario | Francesca Colaiacono |

DELIBERA N.248

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

considerata la proposta del Presidente C.N.A. Giovanni Piccin volta a modificare il Regolamento C.N.A. con l'inserimento di un nuovo articolo al fine di istituire la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza;

ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il Regolamento del C.N.A. e di inserire nel testo dello stesso un nuovo articolo che preveda la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza, con il testo di seguito riportato:

Art. 15 bis/ Allenatore Benemerito di Eccellenza

Gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché valida opera in favore dello sviluppo dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio Federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale riterrà degni di attenzione, su proposta di una commissione istituita all'interno del C.N.A. così formata:

- Presidente del C.N.A.;
- n.1 dei due Consiglieri Federali eletti come rappresentanti degli allenatori;
- n.1 dei tre Consiglieri C.N.A. nominati dal Presidente C.N.A.;

Vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del C.N.A.

Vengono inoltre accolte le proposte dell'uscente Presidente del C.N.A. relative alla nomina dei seguenti Allenatori Benemeriti di Eccellenza:

Benvenuti Gianfranco
Bianchini Valerio
Blasone Mario
Bonali Luigi
Bucci Alberto
Corno Aldo
Corsolini Gianni
Costa Dino
Costanzo Antonio
Gamba Alessandro
Guerrieri Giuseppe
Messina Ettore
Musacchia Luigi
Pagnini Settimio
Pozzati Antonio
Recalcati Carlo
Rubini Cesare
Tanjevic Bogdan
Taurisano Arnaldo
Zorzi Antonio

DELIBERA N.249

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'art. 7 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

preso atto della necessità di nominare un Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Allenatori;

ritenuta la proposta del Presidente del C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato, fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale o fino a diversa deliberazione del Consiglio Federale, il Sig. Gaetano Gebbia quale Responsabile Tecnico del Comitato Nazionale Allenatori.

DELIBERA N.250

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

considerata la proposta del Presidente C.N.A. Giovanni Piccin volta a modificare l'art. 26 - comma A, del Regolamento del C.N.A., nella parte riguardante la composizione della Commissione Tecnica Federale competente per il riconoscimento e/o l'equivalenza delle qualifiche per gli allenatori di cittadinanza non italiana appartenenti a Paesi membri dello Spazio Economico Europeo o di cittadinanza non italiana provenienti da Paesi extra comunitari, inserendo un componente in rappresentanza del Presidente del C.N.A., che possa rappresentare il Presidente in caso di suo impedimento;

ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, l'art. 26 – comma A del Regolamento C.N.A. come segue:

Art.26 Requisiti e Modalità di Tesseramento degli Allenatori (del.n.335 C.F. 18-19/03/2006)

A) I cittadini non italiani appartenenti a paesi membri dello Spazio Economico Europeo (SEE) e i cittadini non italiani extra comunitari in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.

La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di procedibilità:

- 1) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento;
- 2) venga presentata nel termine previsto per il tesseramento degli Allenatori italiani;

3) sia allegata la seguente documentazione:

- a) autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
- b) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
- c) dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
- d) permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

Il C.N.A. verificata la sussistenza di tutti i predetti requisiti rimette la richiesta ad una Commissione Tecnica Federale, composta dal Presidente del C.N.A. **o suo delegato**, da un tecnico C.N.A. nominato dal Consiglio Direttivo CNA e da un tecnico designato dalla Scuola dello Sport (C.O.N.I.), che valuterà, sulla base dei titoli presentati, la loro equivalenza ad una qualifica Italiana.

La valutazione terrà conto delle regole dei rispettivi paesi di provenienza, che dovranno avere una sostanziale corrispondenza con i criteri formativi e di carriera vigenti in Italia e delle qualifiche di cui ai precedenti articoli 16-17-18.

La Commissione può, ove lo ritenga opportuno, far svolgere al richiedente un esame teorico pratico in lingua italiana.

All'esito della valutazione la Commissione delibererà l'accettazione o meno della domanda di tesseramento e, in caso positivo, la qualifica attribuibile.

L'eventuale mancata accettazione della domanda deve essere motivata e può essere impugnata davanti alla Commissione Giudicante Nazionale.

In caso di accettazione della domanda il C.N.A. attribuisce la qualifica riconosciuta dalla Commissione Tecnica, ed il tesseramento avverrà secondo le modalità e nei termini previsti per gli Allenatori italiani.

B) OMISSIS

C) OMISSIS

DELIBERA N.251

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale in data 26 marzo 2009, con la quale è stato autorizzato il Presidente del Comitato Provinciale Ferrara, sig. Giorgio Bianchi, a trasferire gli uffici del Comitato in Via Bongiovanni, 19, presso la nuova sede messa a disposizione dal CONI Provinciale di Ferrara a titolo gratuito, escluse le spese telefoniche;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.36, assunta dal Presidente Federale in data 26 marzo 2009.

DELIBERA N.252

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di trasferire la Sede del Comitato Provinciale FIP di Ravenna da Faenza a Ravenna entro il mese di aprile;
- vista la nota del CONI Comitato Provinciale di Ravenna, prot. n.93 del 24/3/09 che concede al Comitato Provinciale FIP di Ravenna una sala ad uso ufficio per il Quadriennio Olimpico 2009/2012 in uso gratuito ad esclusione delle utenze telefoniche e della quota parte delle spese di pulizia, presso il Palazzo delle Federazioni sito in Via Pirano, 5;
- esaminata la richiesta del Presidente del Comitato Provinciale FIP Sig. Alvaro Casadio con la quale richiede la possibilità di trasferire la sede del Comitato;
- preso atto che i locali messi a disposizione dal CONI sono a titolo gratuito;
- sentito il parere positivo del Presidente del S.O.T. Sig. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Ravenna, Sig. Alvaro Casadio, a trasferire gli Uffici del Comitato nella nuova sede messa a disposizione dal CONI, a titolo gratuito, se non quello del proprio traffico telefonico e delle spese di pulizia, presso i locali del CONI Provinciale di Ravenna Palazzo delle Federazioni, siti in Via Pirano, 5.

DELIBERA N.253

Il Consiglio federale

- visti lo Statuto e i regolamenti federali;
- visto in particolare l'articolo 36 commi 5 e 6 dello Statuto federale;
- considerato che nelle Province di Oristano, Nuoro, Avellino e L'Aquila risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;
- ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina, per il Quadriennio Olimpico 2009-2012, dei Delegati delle Province su indicate con il compito di promuovere e gestire le attività federali sul territorio, nonché addivenire alla costituzione del Comitato;
- presi in esame i nominativi proposti dai Comitati Regionali di competenza per ricoprire la carica di Delegato Provinciale;
- sentito il parere favorevole del Presidente del SOT Sig. Gaetano Laguardia;

considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2009-2012, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, i seguenti Delegati Provinciali:

| | | |
|-------------------------|----------|----------------------|
| Comitato Provinciale di | Oristano | Guerino Polimeno |
| Comitato Provinciale di | Nuoro | Luca Pala |
| Comitato Provinciale di | Avellino | Eugenio Nevola |
| Comitato Provinciale di | L'Aquila | Cristiana Sardellone |

DELIBERA N.254

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'art. 36 comma 3 dello Statuto federale con il quale il Consiglio Federale ha la facoltà di nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;

considerato il volume di attività svolta nei Comitati Regionali e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;

preso in esame il nominativo proposto dal Comitato Regionale Abruzzo per ricoprire la carica di Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale;

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT Sig. Gaetano Laguardia;

DELIBERA

di nominare il Sig. Luigi Baldassarre Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Abruzzo fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico.

DELIBERA N.255

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'articolo 110 del Regolamento Esecutivo nel quale si precisa che *"E' fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più di una partita fatta eccezione per i tornei e le attività giovanili (ad esclusione dei campionati) fino alla Under 19 compresa, organizzati ed autorizzati dalla F.I.P."*;

- vista la delibera n.10 del Comunicato Ufficiale n.32 del 15 luglio 2008 – Presidenza n.1 con il quale sono state definite le date degli incontri dei play off di Serie A1 femminile;
- visto il Comunicato Ufficiale n.731 del 14 aprile 2009, Settore Giovanile n.8, con il quale il Settore Giovanile Minibasket e Scuola ha comunicato le modalità di svolgimento della fase Interregionale che porterà alla fase Finale Nazionale del Campionato Under 19 femminile, alla quale parteciperanno anche le rappresentative giovanili delle società partecipanti ai play off di Serie A1 femminile;
- preso atto dell'istanza della LegA Basket Femminile, del 3 aprile 2009, con la quale richiede che le atlete Under 19, facenti parte dell'organico della prima squadra, partecipino alle fasi interregionali del proprio campionato giovanile di categoria e prendano parte anche all'incontro della prima squadra coinvolta nella fase dei play off prevista per il 22 aprile 2009, in deroga a quanto previsto all'articolo 110, comma 1 del Regolamento Esecutivo;
- ritenuto opportuno garantire che, in deroga al disposto dell'articolo 110 R.E., le società interessate da eventuali concomitanze di data tra le manifestazioni federali di cui sopra possano essere in grado di schierare le atlete under 19 facenti parte dell'organico della prima squadra;
- considerata pertanto l'istanza della LegA Basket Femminile meritevole di accoglimento;

DELIBERA

autorizzare, in deroga all'articolo 110, comma 1 del Regolamento Esecutivo, le atlete Under 19 delle società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile, facenti parte l'organico della prima squadra, a disputare le gara di fase interregionale del Campionato Under 19 femminile in programma il giorno 22 aprile 2009 e l'eventuale gara concomitante della fase di semifinale play off del campionato di Serie A1 femminile, stagione sportiva 2008/2009, in programma nella medesima giornata solare.

DELIBERA N.256

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.33, assunta dal Presidente Federale in data 10 marzo 2009, con la quale si è proceduto alla costituzione della Federazione nel procedimento promosso innanzi al TAR del Lazio dalla società Orlandina Basket s.r.l., affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa agli Avvocati Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.33, assunta dal Presidente Federale in data 10 marzo 2009.

DELIBERA N.257

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 26 marzo 2009, con la quale è stato autorizzato il tesserato Davide Gorini a svolgere riconvenzionale nel procedimento relativo all'impugnazione del lodo Gorini Davide/ Effe 2000 Genova Pallacanestro promosso innanzi alla M.O. dalla società Effe 2000 Genova Pallacanestro;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.35, assunta dal Presidente Federale in data 26 marzo 2009.

DELIBERA N.258

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Diego Benini volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Libertas Basket Fabriano nella persona del suo presidente tesserato sig. Paolo Pierantoni per il recupero di un proprio credito;

rilevato che il tesserato Diego Benini, per le medesime finalità, aveva provveduto ad avviare la procedura arbitrale federale, ed ha comunicato alla CVA la propria volontà di rinunciare alla stessa, stante la peculiare situazione della società Libertas Basket Fabriano nei confronti della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione dal campionato per il mancato versamento di contributi federali;

preso atto che la CVA ha recepito la volontà di abbandono della ridetta procedura arbitrale;

ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza del tesserato Diego Benini;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Diego Benini ad adire la M.O. nei confronti della società Libertas Basket Fabriano nella persona del suo presidente tesserato sig. Paolo Pierantoni per il recupero di un proprio credito.

DELIBERA N.259

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,
- vista la delibera n.127 assunta nella riunione del 19-20 settembre 2008 con la quale veniva dichiarato lo stato di morosità del tesserato David Londero in relazione al mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Vuelle Pallacanestro/ David Londero e venivano trasmessi gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui al comma 4) art.114 Regolamento di Giustizia;
- preso atto del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U.641 del 25.03.09, circa l'avvenuto adempimento delle obbligazioni dovute dal tesserato David Londero;

DELIBERA

revocare lo Stato di morosità dell'atleta David Londero.

DELIBERA N.260

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- viste le proprie delibere n.232 e n.233 assunte nella riunione del 21.02.09 con le quali è stato dichiarato lo Stato di morosità della società ASD Pall. San Pietro per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai lodi Daniel Kinte Smith/ ASD Pall.San Pietro e Forray Adrian /ASD Pall.San Pietro;
- rilevato che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità entro il termine stabilito;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società ASD Pall. San Pietro non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.261

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.234 assunta nella riunione del 21.02.2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Draghi per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo A.D.Arona Basket/ Basket Draghi;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società Basket Draghi non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2009/2010 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.262

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il provvedimento della CVA di cui al C.U. n.523 del 12.02.09 C.V.A. n.6 con il quale veniva ratificato il lodo Zappacosta Mauro/ Asd Basket Penne e veniva fissato il termine;
- vista l'istanza presentata dalla società Asd Basket Penne volta ad ottenere l'autorizzazione ad impugnare il lodo sopra richiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che detta istanza è pervenuta prima del termine fissato dalla C.V.A. per l'adempimento;
- esaminata la documentazione pervenuta a corredo della stessa comprovante:
- l'avvenuto pagamento di tutte le spese liquidate;
 - il deposito presso la FIP di idonea garanzia a copertura delle somme dovute alla controparte, il tesserato Zappacosta Mauro;

- visto il combinato disposto degli artt. 113, 114 e 115 del Regolamento di Giustizia;
- considerato che per tali motivi non si debba procedere alla dichiarazione di stato di morosità, ma che in base agli articoli richiamati, si debba procedere a deliberare la sospensione degli effetti della esecutività del lodo che il Regolamento di Giustizia prescrive a carico della società inadempiente;
- considerato altresì che al fine di evitare l'utilizzo meramente strumentale e dilatorio della autorizzazione ad impugnare, anche ai fini della sospensione della esecutività del lodo, vada fissato un termine entro il quale la società deve inviare alla FIP la prova dell'avvenuto incardinamento del giudizio d'impugnazione;
- ritenuto congruo il termine del 10 settembre 2009;

DELIBERA

- autorizzare la società ASD Basket Penne ad impugnare il lodo relativo alla controversia Zappacosta Mauro/ Asd Basket Penne innanzi all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia;
- sospendere, a far data dalla presente deliberazione, alla società ASD Basket Penne gli effetti della esecutività del lodo previsti dai Regolamenti Federali a carico della società inadempiente;
- prescrivere che la società impugnante invii presso la FIP prova dell'avvenuto incardinamento del giudizio di impugnazione entro il 10 settembre 2009 in difetto dovendosi intendere automaticamente revocato il provvedimento di sospensione di cui sopra e dovendosi assumere il provvedimento relativo allo stato di morosità;
- dare mandato alla Segreteria di comunicare alla C.V.A. e all'Ufficio Tesseramento per quanto di loro rispettiva competenza.

DELIBERA N.263

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera n.54 assunta dal Commissario Straordinario in data 31.10.2008 con la quale veniva autorizzata la società Libertas Basket Fabriano ad impugnare innanzi alla Magistratura Ordinaria il lodo Christian Corsini/ Libertas Basket Fabriano secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia;
- rilevato che, in conformità con quanto prescritto al comma 4) art.115 RdG, nella predetta delibera veniva fissato il termine del 10.03.09 per comprovare l'impugnazione del predetto lodo;
- rilevato che ad oggi non è pervenuta presso la FIP la prova della impugnazione del lodo nel termine fissato e che il difensore del Corsini ha inviato una propria nota nella quale segnala non essere stato comunicato o notificato l'atto di impugnazione;
- considerato che il termine assegnato del 10.03.2009 è decorso ed allo stato non vi è prova della impugnazione;

ritenuto che vi sono i presupposti per revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività del lodo e per procedere alla dichiarazione dello stato di morosità della Società Libertas Basket Fabriano;

DELIBERA

revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività del lodo Corsini Christian/Libertas Basket Fabriano; dichiarare lo stato di morosità della società Libertas Basket Fabriano fissando il termine del 27.04.09 per l'adempimento integrale delle obbligazioni derivanti dal lodo Christian Corsini/ Libertas Basket Fabriano

DELIBERA N.264

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera n.55 assunta dal Commissario Straordinario in data 31.10.2008 con la quale veniva autorizzata la società Libertas Basket Fabriano ad impugnare innanzi alla Magistratura Ordinaria il lodo Enrico Paci/ Libertas Basket Fabriano secondo quanto disposto dall'art.115 del Regolamento di Giustizia;

rilevato che, in conformità con quanto prescritto al comma 4) art.115 RdG, nella predetta delibera veniva fissato il termine del 10.03.09 per comprovare l'impugnazione del predetto lodo;

rilevato che ad oggi non è pervenuta presso la FIP la prova della impugnazione del lodo nel termine fissato e che il difensore del Paci ha inviato una propria nota nella quale segnala non essere stato comunicato o notificato l'atto di impugnazione;

considerato che il termine assegnato del 10.03.2009 è decorso ed allo stato non vi è prova della impugnazione;

ritenuto che vi sono i presupposti per revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività del lodo e per procedere alla dichiarazione dello stato di morosità della Società Libertas Basket Fabriano;

DELIBERA

revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività del lodo Enrico Paci/Libertas Basket Fabriano; dichiarare lo stato di morosità della società Libertas Basket Fabriano fissando il termine del 27.04.09 per l'adempimento integrale delle obbligazioni derivanti dal lodo Enrico Paci/ Libertas Basket Fabriano.

DELIBERA N.265

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Primo Michelini in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Basili Francesco/ ASD Primo Michelini;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Primo Michelini fissando il termine del 5.05.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Basili Francesco / ASD Primo Nichelini.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.266

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Vialunga Basket 2008 in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel proprio provvedimento di cui al C.U. n.523 del 12.0209 con il quale venivano estesi alla società ASD Vialunga Basket 2008 gli obblighi discendenti dal lodo Ruggeri Massimo/ Bologna Basket Team Gandino;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Vialunga Basket 2008 fissando il termine del 5.05.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel provvedimento assunto dalla CVA di cui al C.U. n.523 del 12.0209 con il quale venivano estesi alla società ASD Vialunga Basket 2008 gli obblighi discendenti dal lodo Ruggeri Massimo/ Bologna Basket Team Gandino;
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.267

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Vialunga Basket 2008 in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel proprio provvedimento di cui al C.U. n.523 del 12.0209 con il quale venivano estesi alla società ASD Vialunga 2008 gli obblighi discendenti dal lodo Barbieri Emanuele/ Bologna Basket Team Gandino;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Vialunga Basket 2008 fissando il termine del 5.05.2009 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel provvedimento assunto dalla CVA di cui al C.U. n.523 del 12.0209 con il quale venivano estesi alla società ASD Vialunga Basket 2008 gli obblighi discendenti dal lodo Barbieri Emanuele/ Bologna Basket Team Gandino;
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.268

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;

preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;

ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2009/2010;

sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);

visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 10 marzo 2009;

considerate le Convenzioni siglate dal Presidente Dino Meneghin con Agenzia delle Entrate ed Enpals;

D E L I B E R A

Di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato **2009/2010**.

PARTE PRIMA.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

▪ **aver dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:**

1. avere al 31 marzo 2009 un rapporto Ricavi / Indebitamento con quoziente non inferiore a **2,0-** come desumibile dall'apposito prospetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai componenti l'organo di controllo -. Si precisa che l'indebitamento complessivo al 31 marzo 2009, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quello esposto alla data del 30 giugno 2008; tale ultima condizione non si applica per gli indebitamenti complessivi non eccedenti l'importo forfetario di Euro 350.000,00 per Legadue ed Euro 700.000,00 per la Serie A;

2. il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo 2009, dovranno essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50% (cinquanta per cento).

Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio, dagli eventuali oneri pluriennali da ammortizzare iscritti ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.

I mezzi propri sono rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, ed i finanziamenti in conto capitale.

3. aver adempiuto fino al **30 aprile 2009** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;

4. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell' Erario per **IRES, IRAP, IVA ed IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**ENPALS ed INPS**) fino al **30 aprile 2009 compreso (pagamento F/24 entro 16/5/2009)**, ivi comprese quelle previste dall'art. n. 128 Regolamento Organico F.I.P. Si precisa inoltre che saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del 30/04/2009.

In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- a. ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'ENPALS, INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - b. emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
 - c. sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
5. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla F.I.P., ivi comprese quelle previste dall'art. n. 128 Regolamento Organico F.I.P.
 6. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A e di Legadue, come meglio precisate all'art.2 dei rispettivi Regolamenti Tecnici Esecutivi. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2009/2010.
 7. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2009 così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalle attestazione del Collegio Sindacale.
 8. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

aver presentato, entro il termine del 1 giugno 2009 alla F.I.P. e per conoscenza, alla Leghe riconosciute dalla F.I.P., la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
- b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e l'Indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2009, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo, necessario per calcolare il rispetto del rapporto indicato al precedente punto 1.

Per le Società che nella stagione sportiva **2007/2008** hanno disputato un campionato non professionistico, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo 01.07.2008/31.03.09 aumentati del 20% e, l'indebitamento risultante al 31 marzo 2009; si precisa comunque che l'indebitamento complessivo, ai fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000,00 per le Società di Legadue e di Euro 700.000,00 per le Società di Serie A.

Prospetto raffigurante il rapporto tra il Patrimonio netto contabile e i Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori risultanti alla data del 31 marzo 2009, redatto secondo lo schema di cui all'allegato - C - dal quale emerga il rapporto 2/1 tra il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento (come meglio sopra evidenziato) ed i mezzi propri rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti in conto capitale sociale.

Ove dalle predette situazioni di cui sub b) e c) il rapporto risultasse carente, esso dovrà essere riequilibrato attraverso opportuna operazione di aumento sul capitale sociale od attraverso immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci regolarmente recepiti da verbale del Consiglio di Amministrazione recante il parere favorevole dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale

parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.

- c) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2009 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.
- d) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo di assenza di debiti scaduti nei confronti di Enti Previdenziali ed Erario, alla data del mese di **aprile 2009**.
- e) Apposito prospetto riconciliativo- allegato E - necessario alla verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi Erariali e Previdenziali corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
- f) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2009**.
- g) Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti;
- h) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;
- i) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2009** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile.
In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea Straordinaria da tenersi, entro il termine del **31 maggio 2009**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la medesima data**.
- j) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2009**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

Se già appartenenti ai campionati non professionistici e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2009**, alla F.I.P. e alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. a norma del titolo VI art. n. 58 dello Statuto Federale, in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla F.I.P., lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla F.I.P. ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti a, e, f.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **30 giugno 2009** anche tramite telefax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 11 luglio 2009**, inviando idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 1 giugno 2009**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **11 luglio 2009** la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicheranno alla FIP, a mezzo fax, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo della Lega di Pallacanestro serie A e dall'art. 2 del Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alle Leghe.

Entro la data del **14 luglio 2009** la Com.Te.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **18 luglio 2009** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti al Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.269

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. C) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti:

| Cod. | R | P | Descrizione | Indirizzo | Città |
|-------------|----------|----------|--------------------------------|--|----------------------------|
| 051638 | AB | CH | A.S.D. GECHI SANVITESI | VIA MICHELANGELO 25 | 66038 SAN VITO CHIETINO |
| 051709 | AB | TE | A.S.D. PANTHERS ROSETO | VIA NAZIONALE 279 DOTT. GIANCARLO DI PASQUALE | 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI |
| 051794 | AB | TE | ASD SCUOLA PER IL BASKET ALBA | VIALE MARCONI 2 IONNI | 64030 ALBA ADRIATICA |
| 051705 | BA | PZ | A.S.D ORIGINAL BASILIA BOYS | VIA DEI CEDRI 7 | 85100 POTENZA |
| 051795 | CA | CS | ASD C. PALL. JUNIORES COSENZA | VIA MINZONI 10 | 87100 COSENZA |
| 051545 | CM | CE | A.S.D. GRICIGNANOSPORT | VIA ALDO MORO N.42 MOLINO ANTONIO | 81030 GRICIGNANO DI AVERSA |
| 051671 | CM | CE | A.S.D. JUVECASTELLO MATESE | VIA MATESE 10 ING. LUIGI SALVATORE RINALDI | 81016 CASTELLO DEL MATESE |
| 051787 | CM | CE | A.S.DIL. FAMILY BASKET | VIA ROMA 6 SACCO RICCARDO | 81022 CASAGIOVE |
| 051587 | CM | NA | CENTRO M.B. VILLARICCA A.S.D. | VIA NAPOLI 3 | 80010 VILLARICCA |
| 051677 | FR | UD | A.S.DIL. CSITARCENTO | VIA SOTTOCOLLEVERZAN | 33017 TARENTO |
| 051800 | LA | FR | A.D. VIRTUS PALL. FERENTINO | VIA ALDO MORO PALAZZETTO DELLO SPORT | 03013 FERENTINO |
| 051805 | LA | LT | A.S.D. VIRTUS FORMIA | VIA MADONNA DI PONZA C.P. 8 FORMIA 2 | 04023 FORMIA |
| 051807 | LA | LT | A.S.D. AURORA BASKET LATINA | VIA VARSAVIA 12 DI MARIA | 04100 LATINA |
| 051631 | LA | RM | A.S.D. E CULT. MOTTA CAMASTRA | VIA MOTTA CAMASTRA 155 | 00132 ROMA |
| 051632 | LA | RM | A.POL.DIL. PORTUENSE | VIA FILIPPO TAJANI 50 | 00149 ROMA |
| 051667 | LA | RM | VIRTUS PRAENESTE A.DIL. | VIA PEDEMONTANA 223 | 00036 PALESTRINA |
| 051789 | LA | RM | A.S.D. BASKET POMEZIA 2008 | VIA PIETRO NENNI SNC PALASPORT PALALAVINIUM | 00040 POMEZIA |
| 051806 | LA | RM | A.S.C.DIL.SPORT SOCIAL NETWORK | VIA GROSSI GONDI 62 | 00162 ROMA |
| 051801 | LA | VT | A.S.D. CIMINA BASKET | VIA DONATORI DI SANGUE 3 MATTIELLI | 01038 SORIANO NEL CIMINO |
| 051658 | LO | LC | POLISPORTIVA BELLANO A.S.D. | VIA LORETI 7 | 23822 BELLANO |

| | | | | | |
|--------|----|----|--------------------------------|---|-------------------------|
| 051574 | LO | MI | A.S.DIL. POL. OSAB 1990 | VIA MERANO 6 PARROCCHIA S. ARIALDO | 20021 BARANZATE |
| 051792 | MA | AP | C. MINIBASKET ASCOLI 2007 ASD | VIA 417^, 17 | 63100 ASCOLI PICENO |
| 051557 | MA | MC | A.S.D. PALL. CIVITANOVESE | CORSO GARIBALDI 23 MARZETTI EMANUELE | 62012 CIVITANOVA MARCHE |
| 051773 | MA | MC | A.DIL. POL. POLLENZA 2008 | VIA GIOVANNI XXIII PALESTRA COMUNALE | 62010 POLLENZA |
| 051735 | MA | PS | A.S.D. CIRCOLO PARR. DEL PORTO | VIA CECCHI 22 | 61100 PESARO |
| 051770 | MA | PS | GRADARA CAVALIERS A.S. DIL. | VIA SAN GIOVANNI 24/B BONTEMPI MASSIMO | 61012 GRADARA |
| 051760 | MO | CB | JURASSIC TEAM A.S.DIL. | VIA DE GASPERI 59 | 86039 TERMOLI |
| 051799 | PI | BI | ASD BIELLA BASKET CLUB | VIA ROSSI 2 PASTORELLO | 13900 BIELLA |
| 051692 | PI | TO | A.D. BASKET VOLPIANO | C.SO REGINA MARGHERITA 99 VAULA | 10088 VOLPIANO |
| 051715 | PU | BA | A.S.DIL. PALL. PALO DEL COLLE | CORSO V.EMANUELE 119 STUDIO LEG. AVV. NACCI | 70027 PALO DEL COLLE |
| 051716 | PU | BA | A.S.D. GOLDEN SPORT | VIA MUZIO SFORZA 13 STUDIO LEG. DOTT. MAZZONE | 70043 MONOPOLI |
| 051717 | PU | BA | POLISPORTIVA PLAYFUL A.S.D. | VIA NAPOLI 65 BIANCHINO ANNAMARIA | 70031 ANDRIA |
| 051803 | PU | BA | A.S.D. CESTISTICA RUVO | VIA CATTEDRALE 106 | 70037 RUVO DI PUGLIA |
| 051808 | PU | TA | A.S.DIL. VIRTUS PALL.TARANTO | VIA C. BATTISTI, 336/A | 74100 TARANTO |
| 051729 | SO | RG | A.S.D. VIGOR BASKET VITTORIA | VIA LUIGI STURZO N. 9 | 97019 VITTORIA |
| 051796 | SO | SR | ASD BULLDOGS BK CARLENTINI | VIA DANTE 19 BRECI SALVATORE | 96013 CARLENTINI |
| 051640 | TN | TN | JUNIOR BASKET ROVERETO A.S.D. | CORSO BETTINI 58 | 38068 ROVERETO |
| 051607 | TO | LU | A. POL. CAPANNORI A.S.D. | VIA DEL POPOLO 41 INT.2 | 55012 CAPANNORI |
| 051691 | UM | PG | POL. COLLI DEL TEZIO A.S.D. | STR. CENERENTE S. MARCO 2/BI PALAZZETTO S. MARCO | 06131 PERUGIA |
| 051809 | VE | BL | A.DIL. BELLBASKET 2009 | VIA A. ALPAGO, 56 SMANIOTTO ERNESTO | 32100 BELLUNO |

Roma, 4 aprile 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

